



COMUNE DI CANICATTINI BAGNI
(Provincia di Siracusa)

Imposta Unica Comunale

Regolamento per l'applicazione dell'IMU (Imposta Municipale Propria)

INDICE

- Art. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE
- Art. 2 PRESUPPOSTO IMPOSITIVO
- Art. 3 DEFINIZIONE DI FABBRICATI, AREE FABBRICABILI ED ABITAZIONE PRINCIPALE
- Art. 4 SOGGETTI ATTIVO
- Art. 5 SOGGETTO PASSIVO
- Art. 6 BASE IMPONIBILE
- Art. 7 RIDUZIONI PER I TERRENI AGRICOLI
- Art. 8 RIDUZIONE DALL'IMPOSTA
- Art. 9 DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELL'IMPOSTA
- Art. 10 ASSIMILAZIONI
- Art. 11 ESENZIONI
- Art. 12 VERSAMENTI
- Art. 13 DICHIARAZIONI
- Art. 14 FUNZIONARIO RESPONSABILE
- Art. 15 ACCETAMENTI E LIQUIDAZIONI
- Art. 16 RISCOSSIONE COATTIVA
- Art. 17 RIMBORSI
- Art. 18 SANZIONI E INTERESSI
- Art. 19 CONTENZIOSO
- Art. 20 DISPOSIZIONI FINALI ED EFFICACIA

Articolo 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento, dell'Imposta Unica Comunale disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU componente IUC) adottato nell'ambito della podestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15-12-1997, n. 446, istituita dall'art. 13 del Decreto Legge 6-12-2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22-12-2011, n. 214, e disciplinata dal citato art. 13, oltre che dagli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo 14-03-2011, n. 23.
2. Il presente Regolamento è emanato al fine di disciplinare l'applicazione dell'IMU nel Comune di Canicattini Bagni, assicurandone la gestione secondo criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Articolo 2 – PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

1. Presupposto dell'imposta è il possesso di fabbricati,, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, anche se incolti, siti nel territorio del Comune, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa.

Articolo 3 - DEFINIZIONE DI FABBRICATI, AREE FABBRICABILI ED ABITAZIONE PRINCIPALE

1. Ai fini dell'imposta di cui all'articolo 2:
 - a) per fabbricato s'intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;
 - b) per area fabbricabile s'intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, così come da interpretazione autentica dettata dal comma 2 dell'articolo 36, D.L. n. 223/2006, convertito dalla L. n. 248/2006 ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Non sono considerati fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D.L. 29-03-2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali.
 - c) per terreno agricolo s'intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 del codice civile;

2 – L'imposta Municipale Propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa ,ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A1 ,A8, e A9 per le quali restano in vigore le aliquote del comma 7 e le detrazioni del comma 10 dell'art.13 del decreto legge 201/2011

a) per "abitazione principale" si intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale le agevolazioni di cui al presente regolamento previste per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano ad un solo immobile

b) per pertinenze dell'abitazione principale" si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C2, C 6, e C7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna della categorie catastali indicate, anche se iscritte al catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

Articolo 4 - SOGGETTO ATTIVO

1. L'imposta è liquidata, accertata e riscossa dal Comune per gli immobili di cui all'articolo 3 la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio del Comune stesso. L'imposta non si applica per gli immobili di cui il comune è proprietario ovvero titolare dei diritti indicati nell'articolo precedente quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul suo territorio.
2. In caso di variazioni della circoscrizione territoriale del comune, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce.

Articolo 5 - SOGGETTI PASSIVI

- a) Soggetti passivi dell'imposta municipale propria sono il proprietario di immobili ,inclusi i terreni e le aree edificabili a qualsiasi uso destinati ,ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa , ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, sugli stessi;
- b) Nel caso di concessione su aree demaniali soggetto passivo è il concessionario. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, il soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.
- c) Ai sensi dell'art. 4, comma 12-quinquies decreto legge 2 marzo 2012 n 16 ,convertito ,con modificazioni ,dalla legge 26 aprile 2012 n 44 ai soli fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria l'assegnazione della casa coniugale al coniuge , disposta a seguito di provvedimento di separazione legale , annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione.

Articolo 6 - BASE IMPONIBILE

1. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno 15 giorni è computato per intero .A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria .

2. la base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'art. 5 ,commi 1,3,5, e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n 504.

3. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:

- a) 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
- b) 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
- c) 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10 e D/5;
- d) 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013;
- f) 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

4. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all'anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3, dell'articolo 7 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, applicando i coefficienti aggiornati periodicamente con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale.

5. In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al regolamento adottato con decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dalla data di presentazione della stessa. In mancanza di rendita proposta il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.

6. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. Allo scopo di ridurre al massimo l'insorgenza di contenzioso ,con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 52 del decreto leg.vo 446/1997 il Comune determina per zone omogenee , i valori di riferimento delle aree fabbricabili site nel territorio.

In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 31, comma 1, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'articolo 2 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992 , senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

8 -Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per

cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135. Per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, il moltiplicatore è pari a 75.

Articolo 7 – RIDUZIONI PER I TERRENI AGRICOLI

1. I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui al Decreto Legislativo n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente €6.000 e con le seguenti riduzioni:
 - a) del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti €6.000 e fino ad €15.500;
 - b) del 50 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente €15.500 e fino ad €25.500;
 - c) del 25 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente €25.500 e fino ad €32.000.
2. Nell'ipotesi in cui il coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale, iscritto nella previdenza agricola possieda e conduca più terreni, le riduzioni sono calcolate proporzionalmente al valore dei terreni posseduti nei vari comuni, oltreché rapportate al periodo dell'anno in cui sussistano le condizioni richieste dalla norma, nonché alla quota di possesso. L'agevolazione ha natura soggettiva ed è applicata per intero sull'imponibile calcolato in riferimento alla corrispondente porzione di proprietà del soggetto passivo che coltiva direttamente il fondo.

Articolo 8 – RIDUZIONI E DETRAZIONI DALL'IMPOSTA

1. La base imponibile è ridotta del 50%:
 - a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del Decreto Legislativo del 22-01-2004, n. 42 (cat. A9);
 - b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o l'inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico del Comune con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha la facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28-12-2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente;
 - c) ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla lettera "b" del presente comma, per inagibilità o inabitabilità si intende il degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. A titolo esemplificativo si considerano inagibili quei fabbricati nei quali:
 - 1- il solaio ed il tetto di copertura presentano lesioni tali da costituire pericoli a cose o persone, come rischi di crollo;
 - 2- i muri perimetrali o di confine presentano gravi lesioni tali da costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;
 - d) sono altresì considerati inagibili gli edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o di ripristino atta ad evitare rischi a cose o persone.

Articolo 9 - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELL'IMPOSTA

1. L'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento .Il Consiglio comunale ,può modificare ,in aumento o in diminuzione ,l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali.
2. La somma delle aliquote IMU e TASI per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge per IMU al 31.12.13 ,fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote ,in relazione alle diverse tipologie di immobili .Per il 2014 l'aliquota massima Tasi non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014 possono essere superati teli limiti per un ammontare complessivo non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate detrazioni d'imposta relativamente alle abitazioni principali ed alle unità immobiliari ad esse equiparate.
3. L'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale non esente avente la categoria A1,A8,A9 e per le relative pertinenze. Il comune può modificare, in aumento o in diminuzione , la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali.
4. E' riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale ,derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D , calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento .Il Comune può aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 per cento
5. Il Comune delibera le aliquote relative all'IMU entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Detta deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.
6. A decorrere dall'anno d'imposta 2013 le deliberazione di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1 c.3 del decreto legislativo 28 settembre 1998 n. 360 e successive modificazioni. Il Comune è altresì tenuto ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere secondo le indicazioni stabilite dal Ministero delle Economie e delle Finanze- Dipartimento delle finanze sentita l'associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della 1^a rata è eseguito sulla base delle aliquote e delle detrazioni dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata è eseguito a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno d'imposta; a tal fine il comune è tenuto ad effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno.

Articolo 10 – ASSIMILAZIONI

1. Il Comune considera adibita ad abitazione principale :
 - a) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
 - b) l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizioni che non risulti locata.
 - c) l'unità immobiliare concessa con contratto di comodato, regolarmente registrato, limitatamente all'anno 2014, dal soggetto passivo a parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale (dal 01/01/2014) nel solo caso in cui il comodatario appartenga a un nucleo familiare con ISEE non superiore ai 15.000 euro annui. In caso di più unità immobiliari ,la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare, viene concessa a seguito di istanza prodotta dal richiedente su modulo predisposto dall'ente è presentata entro 31 Ottobre dell'anno d'imposta.
- 2 L'imposta municipale propria non si applica altresì:
 - a) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
 - b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal Decreto del Ministro delle infrastrutture 22 Aprile 2008 pubblicato nella gazzetta ufficiale 146 del 24 giugno 2008;
 - c) la casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 - d) agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP);
 - e) abitazione posseduta e non concessa in locazione (nella misura di una unità per contribuente), dal personale delle Forze armate, di Polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, che viene considerata abitazione principale anche in assenza dei requisiti della dimora abituale e della residenza anagrafica;

Articolo 11 – ESENZIONI

1. Sono esenti dall'imposta:
 - a) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.
 - b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
 - c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'art. 5-bis, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;
 - d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
 - e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n. 810;

- f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia e che sono adibiti direttamente allo svolgimento delle attività predette;
- g) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984;
- h) gli immobili utilizzati e posseduti dai soggetti di cui all'art. 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16, lettera a), della L. 20 maggio 1985, n. 222., ossia attività di religione o di culto, quelle dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, scopi missionari, alla catechesi, e alla educazione cristiana;
- i) A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- l) Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133;
- A tal fine, per attività agricola deve intendersi, nel rispetto della previsione di cui all'art. 39 D.P.R. 917/1986 e dell'art. 2135 codice civile, l'attività d'impresa diretta alla coltivazione del terreno ed alla silvicoltura, alla manipolazione e trasformazione di prodotti agricoli, all'allevamento di animali, alla protezione delle piante, alla conservazione dei prodotti agricoli, alla custodia delle macchine, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione, nonché l'attività agrituristica.
- Costituiscono immobili rurali strumentali i fabbricati utilizzati da soggetti che svolgono attività agricola non in modo occasionale, bensì nell'ambito di un'attività di impresa, a prescindere dalla classificazione catastale dello stesso immobile, ove il possessore / conduttore dell'immobile sia in grado di provare l'esistenza di un volume d'affari derivante dallo svolgimento di tale attività.

Articolo 12 - VERSAMENTI

1. L'imposta è dovuta dai soggetti indicati nell'articolo 5 per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. I soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.
3. Il versamento dell'imposta, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate nonché a decorrere dal 1° Dicembre 2012, tramite apposito bollettino postale.

4. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi ovvero per eccesso se è superiore a detto importo.
5. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri.
6. Il Comune stabilisce in euro 10,00 l'importo fino a concorrenza dei quali i versamenti non sono dovuti o non sono effettuati i rimborsi.

Articolo 13- DICHIARAZIONI

- 1) I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con il decreto di cui all'art. 9, comma 6, del Decreto Legislativo n. 23 del 2011. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegue un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Con il citato decreto, sono altresì disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione. Restano ferme le disposizioni dell'art. 37, comma 55, del decreto legge 223/2006 convertito con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n. 248 e dell'art. 1 comma 104, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, e le dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, in quanto compatibili.
- 2) 2) Gli enti non commerciali presentano la dichiarazione in via telematica, secondo le modalità approvate con apposito decreto del ministero dell'Economia e delle Finanze

Articolo 14 - FUNZIONARIO RESPONSABILE

La Giunta Comunale designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tale attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti.

Articolo 15 – ACCERTAMENTO E LIQUIDAZIONI

1. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.
2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le

sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.

3. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto e alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.
4. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dalla Giunta Comunale per la gestione del tributo

Articolo 16 - RISCOSSIONE COATTIVA

1. Nel caso di riscossione coattiva dei tributi locali il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.
2. Non si procede all'accertamento e alla riscossione qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito l'importo di euro 10, con riferimento ad ogni periodo d'imposta.

Articolo 17 - RIMBORSI

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.
2. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
3. Non si procede al rimborso di somme complessivamente di importo fino ad euro 10,00.

Articolo 18 - SANZIONI E INTERESSI

1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione o denuncia si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di euro 50.
2. Se la dichiarazione o la denuncia sono infedeli si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento della maggiore imposta dovuta.
3. Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 258. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti ovvero per la mancata

restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.

4. Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione.
5. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
6. La misura annua degli interessi è determinata dal comune sulla base del tasso di interesse legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
7. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento, ma a condizione che il maggior versamento non sia dovuto ad errore materiale del contribuente non ravvisabile dal Comune, poiché in tale ipotesi gli interessi sul credito sono calcolati dalla data della domanda.

Articolo 19 - CONTENZIOSO

1. In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31-12-1992, n 546, e successive modificazioni.

Articolo 20 – DISPOSIZIONI FINALI ED EFFICACIA

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le vigenti disposizioni di cui alla legge 147/2013, di cui al D.L.201/2011 ,convertito in legge 214/2011 e successive modifiche ed integrazioni
2. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali. In tali casi in attesa della formale modificazione del presente regolamento si applica la normativa sopraordinata.
3. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2014.
4. I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse